



# Bonus investimenti in beni strumentali nuovi

## Lettera informativa n. 5/2021 Tax Professional Practice

**Uffici**

**Milano**  
Via Vittor Pisani 31, 20124  
T: +39 02 676441

**Ancona**  
Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378

**Bologna**  
Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711

**Firenze**  
Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961

**Genova**  
P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225

**Napoli**  
Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617

**Padova**  
Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611

**Perugia**  
Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518

**Pescara**  
P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479

**Roma**  
Via Curtatone 3, 00185  
T: +39 06 809631

**Torino**  
C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166

**Verona**  
Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111

### Sintesi dei principali chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi contenuti nella Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021.

L'art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di Bilancio 2021<sup>(1)</sup>, ha riproposto, apportando novità significative su svariati fronti, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato<sup>(2)</sup>.

Con la Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021, interamente dedicata all'incentivo in oggetto, l'Agenzia delle Entrate è finalmente intervenuta fornendo una serie di chiarimenti necessari a far luce sui (molti) aspetti di incertezza relativi al riformulato credito d'imposta, precisando innanzitutto che, in linea generale, considerate le numerose analogie tra la disciplina in esame e quella dell'iper e super ammortamento, è ancora possibile prendere come riferimento le interpretazioni fornite dall'Agenzia stessa congiuntamente al Ministero dello Sviluppo Economico con la Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017.

Qui di seguito si riportano i principali chiarimenti contenuti nel documento di prassi appena pubblicato.

### Sovrapposizione di discipline agevolative

Con la Circolare n. 9/E l'Agenzia si è pronunciata su una delle questioni più dubbie rispetto alla disciplina agevolativa, ossia il coordinamento tra le disposizioni della Legge di Bilancio 2020 e quelle (più favorevoli) della Legge di Bilancio 2021 per il periodo di sovrapposizione delle stesse (i.e. tra il 16 novembre 2020 ed il 30 giugno 2021).

A parere dell'Agenzia, in assenza di una specifica norma transitoria, collocarsi all'interno dell'una o dell'altra disciplina agevolativa non è frutto di una semplice scelta del contribuente, ma dipende da circostanze oggettive.

(1) Legge n. 178 del 30 dicembre 2020.

(2) Per maggiori informazioni sulla disciplina, si faccia riferimento alla [Lettera informativa n. 1/2021](#).

In particolare:

- gli investimenti 'prenotati'<sup>(3)</sup> alla data del 15 novembre 2020<sup>(4)</sup> e completati entro il 30 giugno 2021 (c.d. 'coda dell'agevolazione'), restano incardinati nella precedente disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2020; mentre
- gli investimenti 'prenotati' a partire dal 16 novembre, e/o prenotati entro il 15 novembre ma non completati entro il 30 giugno 2021, rientrano nell'ambito di applicazione della nuova disciplina di cui alla Legge di Bilancio 2021.

## Leasing

Secondo l'Agenzia delle Entrate il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria all'interno dei commi da 1055 a 1058 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2021 è da imputare ad un mero difetto di coordinamento formale e non dipende dalla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti alla sola acquisizione dei beni in proprietà. Pertanto, richiamando un principio di 'sostanziale' equivalenza tra l'acquisto del bene in proprietà e l'acquisizione tramite contratto di leasing, l'Agenzia ha confermato la possibilità di ammettere al beneficio anche gli investimenti in 'beni materiali e immateriali 4.0' effettuati tramite contratti di locazione finanziaria.

Sul tema l'Agenzia ha inoltre precisato che la trasformazione del meccanismo agevolativo da ultra-deduzione a credito d'imposta rende necessario modificare l'approccio con riferimento al *quantum*. Se infatti l'iper e super ammortamento venivano determinati sulla base del costo sostenuto dal locatario (rappresentato dalla somma delle quote capitale dei canoni di leasing e dal prezzo di riscatto), il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante al locatario è ora rappresentato dal 'costo per l'acquisto del bene' sostenuto dal locatore. Ne consegue che, ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante al locatario, non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto pagato all'atto di esercizio del diritto di opzione. L'omogeneità di trattamento rispetto alle due tipologie di acquisto, fa sì che la misura del credito d'imposta spettante non venga influenzata da tale scelta.

## Beni dal costo unitario non superiore a Euro 516,46

Sul solco di quanto chiarito con riferimento alle precedenti versioni dell'agevolazione, la Circolare in questione conferma che i beni materiali strumentali di costo unitario inferiore a Euro 516,46 sono ammissibili al credito d'imposta e dunque concorrono alla sua determinazione, indipendentemente dalla eventuale scelta del contribuente di dedurre integralmente il costo nell'esercizio di sostenimento o di procedere con il relativo ammortamento.

(3) È necessario che l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

(4) Vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina.

## Utilizzo del credito d'imposta

La Circolare, inoltre, fornisce chiarimenti in merito alla fruizione del credito, che in linea generale è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzato in compensazione orizzontale a decorrere dall'anno di entrata in funzione, ovvero di avvenuta interconnessione, dei beni oggetto di investimento. Il quadro che ne emerge è il seguente:

- il contribuente è legittimato alla fruizione del credito d'imposta qualora, alla data di utilizzo in compensazione, abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, e la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta costituisce prova del corretto adempimento degli stessi;
- nel caso in cui la quota annuale - o parte di essa - non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno;
- l'utilizzo in un'unica soluzione del credito d'imposta<sup>(5)</sup> rappresenta una semplice facoltà, e nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente dovrà scontare il credito in tre quote annuali di pari importo.

È inoltre confermato che, in linea generale, non è ammessa la cessione del credito d'imposta in questione ad un soggetto terzo, essendo colui che ha sostenuto i costi dell'investimento l'unico soggetto a poter fruire dell'agevolazione. Ciononostante, in presenza di operazioni straordinarie caratterizzate dalla veicolazione dell'azienda o di un ramo d'azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato da cui origina il credito d'imposta, l'avente causa continuerà a fruire del credito d'imposta maturato in capo al dante causa, secondo le regole originariamente determinate in capo a quest'ultimo, indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

## Obblighi dichiarativi

L'Agenzia ha confermato che l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta di natura agevolativa, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, come il credito d'imposta per investimenti in esame, non necessita della preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi. Come già precisato nell'ambito di precedenti interventi, tale obbligo è da riferirsi esclusivamente ai crediti IVA, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP di importo superiore a Euro 5.000 all'anno. Inoltre, trattandosi di credito d'imposta con natura prettamente agevolativa, non è necessario procedere con l'apposizione del visto di conformità sul modello dichiarativo in cui il credito viene indicato.

(5) Previsto in alcune circostanze determinate dal legislatore.

Documento scritto e preparato da Giulia Marcone.

---

## Contatti

**Studio Associato - Consulenza legale e tributaria**

**Grants & Incentives Team**

**Eugenio Graziani**  
**Partner**  
**International Tax**  
E: [egraziani@kpmg.it](mailto:egraziani@kpmg.it)  
T: +39 045 811 4111

**Lorenzo Bellavite**  
**Associate Partner**  
**International Tax**  
E: [lbellavite@kpmg.it](mailto:lbellavite@kpmg.it)  
T: +39 045 811 4111

[kpmg.com/it](https://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)



### Lettera informativa n. 5/2021

© 2021 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Limited, società di diritto inglese. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi utilizzati su licenza dalle entità indipendenti dell'organizzazione globale KPMG.

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.